

6. LE RACCOMANDAZIONI EUROPEE SUL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI (ECVET) E SULLA CONVALIDA DELL'APPRENDIMENTO NON FORMALE E INFORMALE

1. La convalida e la certificazione dell'apprendimento pregresso

I sistemi educativi si basano sull'offerta di percorsi scolastici e formativi erogati sotto la vigilanza di una autorità centrale. Al termine di questi percorsi, sulla base della verifica dell'apprendimento dei contenuti dell'attività formativa, viene rilasciato il titolo o la qualifica corrispondente.

Tuttavia l'apprendimento non avviene solo nelle attività formative intenzionali e riconosciute (*formazione formale*), ma anche per mezzo di attività formative svolte al di fuori del contesto educativo tradizionale, p.e. sul lavoro (*formazione non formale*). E si realizza anche nella esperienza di vita quotidiana (*formazione informale*).

Generalmente vengono riconosciuti solo i risultati dell'apprendimento formale; per le persone è difficile farsi riconoscere le competenze acquisite in contesti diversi da quelli tradizionali (p.e. le competenze acquisite sul lavoro, od in esperienze formative all'estero od in altri luoghi).

Da alcuni anni negli Stati Uniti ed in alcuni Paesi europei (Francia, Regno Unito, Olanda, ecc.), anche sotto la spinta delle politiche europee per incoraggiare e riconoscere l'apprendimento permanente, sono state definite nuove procedure per riconoscere l'apprendimento pregresso indipendentemente da come è stato acquisito (Assessment of Prior Learning – APL).

2. Il sistema europeo di crediti per l'Istruzione e la Formazione Professionale (ECVET)

Allo scopo di facilitare la capitalizzazione e il trasferimento dei risultati dell'apprendimento (conoscenze, abilità e competenze) di una persona che passa da un contesto di apprendimento ad un altro e/o da un sistema di qualifica ad un altro, e sostenere il riconoscimento dei risultati di apprendimento indipendentemente da dove vengono acquisiti, il Parlamento ed il Consiglio europeo hanno approvato nel 2009 una Raccomandazione sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'Istruzione e la Formazione Professionale (European Credits for Vocational Education and Training - ECVET)¹. L'ECVET riguarda l'intero sistema di istruzione e formazione professionale e consente di conferire crediti in relazione ad esperienze di apprendimento, indipendentemente dal fatto che vengano realizzati all'interno di percorsi formali o non-formali. L'ECVET promuove la flessibilità dei sistemi di formazione: i risultati di apprendimento sono valutati e convalidati in modo da trasferire crediti da un sistema di qualifiche all'altro, o da un percorso di formazione ad un altro. Secondo questo sistema gli allievi possono accumulare nel tempo e farsi riconoscere i risultati di apprendimento richiesti per ottenere una certa qualifica, in differenti Paesi od in differenti situazioni senza frequentare ulteriori percorsi di istruzione e formazione.

ECVET può essere applicato in un contesto regionale o nazionale (in caso di mobilità interregionale o di mobilità tra sistemi formali e non-formali) e in caso di mobilità transnazionale. In particolare è stata creata una struttura metodologica per riconoscere gli apprendimenti acquisiti

¹ Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull'Istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) (2009/C 155/02).

durante periodi di mobilità, attraverso la definizione di un linguaggio comune e stimolando la fiducia reciproca.

Allo scopo di facilitare il trasferimento dei crediti la Raccomandazione ECVET propone una metodologia per la descrizione della qualifica in termini di unità di risultati di apprendimento, ai quali sono associati dei punti credito. In pratica le qualifiche o i programmi di istruzione/formazione possono essere divisi in unità o parti di unità. Un'unità è definita all'interno dell'ECVET come la più piccola parte della qualifica, ed è basata sul risultato. L'unità costituisce oggetto della valutazione e può, eventualmente, essere certificata. Ciascuna unità corrisponde, inoltre, ad una specifica combinazione di conoscenze, capacità e competenze e può essere di differente misura, in accordo con i sistemi nazionali di istruzione e formazione.

3. Come funziona ECVET²

ECVET si basa sui seguenti concetti e strumenti:

- Risultati di apprendimento.
- Unità di apprendimento.
- Punti ECVET, che forniscono informazioni aggiuntive riguardo alle Unità ed alle Qualifiche in forma numerica.
- Crediti ECVET.

Al pari dell'EQF, ECVET focalizza la certificazione sui **Risultati di apprendimento**, anziché sui processi formativi o sui programmi frequentati. I risultati di apprendimento (*learning outcomes*) vengono definiti come insiemi di conoscenze, abilità e competenze che possono essere acquisiti in una varietà di contesti di apprendimento. Essi indicano ciò che una persona sa, o sa fare, al termine del processo di apprendimento.

ECVET: la metodologia

La metodologia ECVET suggerisce di descrivere e scomporre le qualifiche esistenti in elementi che vengono definiti **Unità di apprendimento**. Le Unità di apprendimento sono costituite da un complesso coerente di conoscenze, abilità e competenze; una qualifica contiene dunque diverse Unità. Le Unità non vanno confuse con elementi del programma di insegnamento. Esse possono essere definite sulla base dei processi lavorativi che deve sostenere la figura professionale corrispondente alla qualifica. La stessa unità può far parte di diverse qualifiche.

In questo modo le qualifiche, o segmenti di qualifica da conseguire in contesti diversi, possono essere confrontate e convalidate anche tra Paesi diversi. Ciascuna Unità a se stante può essere valutata, convalidata e riconosciuta. Una persona può acquisire una qualifica accumulando le unità necessarie acquisite in contesti e Paesi diversi.

Inoltre ciascuna Unità di apprendimento può essere "pesata", assegnando un punteggio sulla base della consistenza che riveste rispetto alla qualifica complessiva. Come base di riferimento si assume che l'apprendimento conseguente ad un anno di Istruzione e Formazione Professionale equivalga a **60 punti ECVET**. La qualifica viene pesata riguardo al tempo di insegnamento/apprendimento formale normalmente previsto. Successivamente si pesano le singole unità.

Il **Credito ECVET** viene riconosciuto riguardo ai risultati di apprendimento valutati e documentati di un allievo. Il Credito può essere trasferito ad altri contesti ed accumulato fino ad ottenere una qualifica, sulla base degli standard di qualifica e delle regole che esistono nei Paesi partecipanti. Il Credito viene "pesato" dalle autorità competenti a rilasciare la qualifica anche in termini di punti

Il **Memorandum of Understanding** è un protocollo stipulato tra due soggetti competenti a rilasciare la qualifica riguardo al riconoscimento reciproco della qualifica rilasciata o di elementi di essa, in termini di Unità di apprendimento, al termine del percorso formativo. **L'accordo di apprendimento** (Learning

² Commissione europea (2009) *Get to know ECVET better - Questions and Answers*.

agreement) stabilisce l'impegno dell'istituzione che invia l'allievo in mobilità a riconoscere e convalidare, all'interno del percorso di qualifica, i risultati di apprendimento conseguiti presso l'istituzione ospitante.

4. La convalida dell'apprendimento non formale e informale

Il Quadro europeo del riconoscimento delle competenze comunque acquisite è stato completato da una Raccomandazione del Consiglio europeo del 20 dicembre 2012, che, al fine di offrire alle persone l'opportunità di dimostrare quanto hanno appreso al di fuori dell'istruzione e della formazione formali e di avvalersi di tale apprendimento per la carriera professionale e l'ulteriore apprendimento, richiede agli Stati Membri di istituire, entro il 2018, modalità per la convalida dell'apprendimento non formale e informale che consentano di:

- ottenere una convalida delle conoscenze, abilità e competenze acquisite mediante l'apprendimento non formale e informale;
- ottenere una qualifica completa o parziale, sulla base della convalida di esperienze di apprendimento non formale e informale;
- includere, se congruenti, i seguenti elementi nelle modalità per la convalida dell'apprendimento non formale e informale:
 - a. l'individuazione dei risultati di apprendimento acquisiti dalla persona mediante l'apprendimento non formale e informale;
 - b. la documentazione dei risultati di apprendimento acquisiti dalla persona mediante l'apprendimento non formale e informale;
 - c. la valutazione dei risultati di apprendimento acquisiti dalla persona mediante l'apprendimento non formale e informale;
 - d. la certificazione della valutazione dei risultati di apprendimento acquisiti dalla persona mediante l'apprendimento non formale e informale sotto forma di qualifica o di crediti che contribuiscono all'ottenimento di una qualifica o in un'altra forma.

Pertanto la Raccomandazione, oltre a richiedere agli Stati membri di definire un sistema di riconoscimento delle competenze acquisite, suggerisce anche un percorso metodologico, che si fonda sui momenti successivi della individuazione, della documentazione, della valutazione ed infine della certificazione dei risultati. Inoltre ricorda alcuni principi importanti per assicurare la coerenza ed il buon funzionamento del sistema, tra cui:

- la necessità di un collegamento ai quadri nazionali delle qualifiche (in linea con il quadro europeo delle qualifiche);
- la diffusione di informazioni, orientamento e consulenza appropriati sulle possibilità, i benefici e sulle opportunità della convalida;
- l'attenzione ai gruppi svantaggiati, tra cui i disoccupati e le persone a rischio di disoccupazione;
- la garanzia di qualità del processo di convalida;
- lo sviluppo delle competenze professionali del personale coinvolto.